



# COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ( O R I G I N A L E )

<b>N.17 del Reg.</b> <b>Data 29-05-2023</b>	<b>Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DELL'ATA. ATO 5 DI ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2023.</b>
--	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 19:40, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, per la trattazione del presente punto:

<b>FALCIONI ARMANDO</b>	<b>P</b>	<b>FILIAGGI FEDERICA</b>	<b>A</b>
<b>SPURIO FAUSTO</b>	<b>P</b>	<b>NAZZARI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>MANCINI CILLA MONICA</b>	<b>P</b>	<b>MERLONGHI DANIELA</b>	<b>P</b>
<b>BALLATORI ETTORE</b>	<b>P</b>	<b>LEODORI MICHELA</b>	<b>A</b>
<b>SOLETTI CARLA</b>	<b>P</b>	<b>LISSO FRANCESCO</b>	<b>P</b>

Assegnati n. 11

In Carica n. 10

Presenti n. 8

Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 7 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra l' argomento in oggetto.

Dopo breve discussione,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2023; con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 28/04/2023 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023/2025";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'art. 151 - comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'art. 43 - comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 - comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775 della L. 197/2022;

APPURATO, inoltre, che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 19/04/2023, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali al 31/05/2023;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-05-2023 COMUNE DI MALTIGNANO

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTI:

- l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: *"Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2";*

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

DATO ATTO che nel caso del Comune di Maltignano, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 (Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n° 5 della Provincia di Ascoli Piceno);

CONSIDERATA comunicazione ATA prot. 272 del 27.4.2023 ad oggetto: "D.A. n. 5 del 26/4/2023. Indicazioni tecniche operative per la revisione infra-periodo PEF 2022-2025 ai sensi art. 8.5 della Deliberazione Arera n. 363/2021", formulata a seguito dell'istanza trasmessa dal Comune di Maltignano, con comunicazione prot. 3318 del 19/4/2023 con la quale si chiedeva, la revisione infra-

periodo del PEF 2023, in considerazione del perdurare, anche per l'anno in corso, dell'emergenza nella gestione dello smaltimento dei R.S.U. che affligge l'Ato 5 – Ascoli Piceno;

VISTI i Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 proposti dai soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

VISTA la Validazione predisposta dal Direttore l'A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 n° 5 della Provincia di Ascoli Piceno con decreto n. 10 del 29/5/2023;

VISTO il Piano Finanziario unitario per il Comune di Maltignano, predisposto dall'EGATO, il quale intervenendo sul PEF 2022/2025 già adottato da questo Consiglio con deliberazione n. 16 del 30/5/2022, ha apportato delle variazioni sulle annualità 2023;

OSSERVATO che l'importo risultante dal Piano finanziario TARI 2023 elaborato da ATA era pari ad Euro 346.709,00;

PRESO ATTO che il considerevole aumento degli importi, avrebbe comportato un significativo superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021;

CONSIDERATO che rispetto all'anno 2022 si verificherebbe un aumento di circa 30.000 Euro;

RITENUTO opportuno, al fine di ridurre l'entità dell'aumento a carico dei contribuenti, di provvedere alla copertura con fondi di bilancio dei costi relativi all'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC) quantificati per dal Comune l'anno 2023 in Euro 18.607,00;

RISCONTRATO che che l'importo dal Piano finanziario TARI 2023 così ricalcolato ammonta a Euro 328.102,00;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo vanno scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad Euro 10.828,00, ottenendo così un importo pari ad Euro 317.274,00;

ATTESO che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a Euro 66.485,00 di cui Euro 59.837,40 attribuibili alle utenze domestiche ed € 6.647,60 a quelle non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad Euro 250.789,00 di cui Euro 134.171,58 attribuibili alle utenze domestiche e Euro 116.617,42 a quelle non domestiche;

CONSIDERATO che:

- a) la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- b) la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- c) per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- d) le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

DATO ATTO che i coefficienti applicati dal Comune di Maltignano, riportati nelle allegate tabelle, rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-05-2023 COMUNE DI MALTIGNANO

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, come fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30/06/2021;

RAVVISATA la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende confermare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2023, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA : 31 AGOSTO 2023
- SECONDA RATA : 31 OTTOBRE 2023
- TERZA RATA : 31 DICEMBRE 2023

con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2023

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del

14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2023 (Revisione infra-periodo) da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);

DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto di cui all'allegato B;

DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

DI CONFERMARE in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2023, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA : 31 AGOSTO 2023
- SECONDA RATA : 31 OTTOBRE 2023
- TERZA RATA : 31 DICEMBRE 2023

con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2023 utilizzando quale modalità di pagamento il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) in favore del Comune di Maltignano;

DI DARE ATTO che sulla rata a saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa ambientale pari al 5%;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-05-2023 COMUNE DI MALTIGNANO

DI NOMINARE responsabile del procedimento la Rag. Simona Simoni, quale Funzionario Responsabile della TARI.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi legalmente resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-06-2023 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 524 Reg. Pubblicazioni].

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-05-2023 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

---

### **CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 01-06-2023 al 16-06-2023 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, lì 17-06-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**